

AVV. MASSIMILIANO DEL VECCHIO

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Invio alcuni appunti sulla nuova disciplina dettata dalla L. 247 del 2007, all'art. 1, commi 20 e 21, in tema di rivalutazione dei periodi di contribuzione per i lavoratori esposti all'amianto ed interessati dalle direttive del Ministero del Lavoro; innanzitutto corre l'obbligo di ribadire che essa non ha affatto abrogato la previgente disciplina.

In realtà, la norma in esame si limita ad estendere un beneficio già concesso da altra norma di legge in favore di una determinata categoria di lavoratori.

Tali direttive, infatti, furono recepite a livello legislativo da quella norma, sfuggita alla maggior parte dei commentatori, probabilmente perché inserita tra disposizioni che nulla hanno a che fare con la fattispecie in esame.

Si tratta del comma 8 dell'art. 18 della L. 31/7/2002 N. 179, pubblicata nella GAZZETTA UFFICIALE N. 189 del 13/8/2002, che testualmente recita: “ Le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall'INAIL sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.”.

Nessuno ha mai dubitato, invero, della ammissibilità delle controversie promosse per analoghe ragioni di tutela da lavoratori estranei alle direttive ministeriali, o addirittura, da lavoratori interessati dal beneficio che intendevano rivendicare la rivalutazione di un periodo di lavoro più lungo di quello accertato dall'Inail sulla scorta di tali direttive.

Il beneficio per i lavoratori interessati dal decreto e, precedentemente, dalle direttive del Ministero del lavoro, consiste nella dispensa dall'onere di provare la sussistenza del requisito obiettivo del superamento dei limiti di esposizione all'amianto al fine di accedere alle tutele dell'art. 13 l. 257/1992.

Il legislatore ha inteso legittimamente presupporre, d'intesa con le parti sociali, che una determinata categoria di lavoratori è stata esposta all'amianto ex art. 13 L. 257/1992, ieri, fino al 1992 ed oggi sino al 2003.

Ogni altra interpretazione che attribuisca valenza sostanziale alla norma e, in particolare, di

arbitraria esclusione di soggetti aventi eguali diritti perché operanti in identiche situazioni giuridiche, sarebbe incostituzionale.

E' in questo senso che deve essere letta la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 376 del 20/11/2008, laddove dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 3, comma 132, della legge 24/12/2003, n. 350 e dell'art. 47 del decreto-legge 30/9/2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/11/2003, n. 326, censurati, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui escludono dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27/3/1992, n. 257 - previgente a quella introdotta dall'art. 47 citato per le malattie professionali derivanti dall'esposizione ultradecennale all'amianto - coloro che, prima del 2/10/2003, non avessero presentato domanda amministrativa di riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 13, comma 8, suddetto: afferma la Consulta, difatti, che "va riconosciuta al legislatore ampia discrezionalità, salvo il limite della palese irragionevolezza, nella fissazione delle norme di carattere transitorio, tanto più ove si tratti di disciplina di carattere derogatorio comportante scelte connesse all'individuazione delle categorie dei beneficiari delle prestazioni di carattere previdenziale".

Sarebbe, al contrario, veramente irragionevole l'ipotetica e denegata preclusione, in forza dell'art. 1 del d.l. 247/2007, ai soggetti non contemplati dalla fattispecie, di rivendicare ancora oggi, innanzi al Giudice del Lavoro, la rivalutazione di tutti i periodi di lavoro che hanno comportato esposizione all'amianto.

Sarà necessaria, naturalmente, una attenta verifica dei requisiti di legge, con indagine condotta caso per caso, in ordine alle mansioni ed agli ambienti di lavoro ed alla effettiva diffusione di fibre di amianto in misura superiore ai limiti sanciti dalla lettura costituzionale dell'art. 13 della L. 257/1992.

Nel solco di questa premessa, dunque, deve essere interpretata la vicenda dell'annullamento del d.m. 12/3/2008 e della nota Inail 19/5/2008, attuativi della L. 247/2007, conseguito al ricorso promosso dall'AEA innanzi al Tar Lazio, che, con sentenza n. 5750/2009 ha dichiarato illegittimi i citati provvedimenti, per eccesso di delega, nella parte in cui restringevano la platea dei beneficiari ai soli dipendenti di 15 imprese dislocate sul territorio nazionale escludendo, peraltro, tutti i dipendenti delle aziende e reparti che, pur interessati dalle direttive ministeriali, non avevano ottenuto il riconoscimento della patita esposizione sino a tutto il 31/12/1992.

Vi è da dire, innanzitutto, che il percorso giudiziario prescelto dall'AEA – che al momento ha

condotto ad una sentenza ancora suscettibile di gravame, e, pertanto, non definitiva, è solo una delle possibili vie di tutela: i provvedimenti impugnati innanzi alla autorità amministrativa, infatti, avrebbero potuto e possono essere disapplicati incidentalmente dal Giudice del Lavoro nelle controversie individuali che pure, ancora oggi, sarà necessario proporre nel caso di rifiuto da parte dell'Inail di rilasciare la certificazione – ad esempio per difetto di prova della esposizione -, proprio perché contrastanti con la norma di rango superiore che erano chiamati a regolamentare, nella parte in cui essa non prevedeva i limiti surrettiziamente introdotti dalle disposizioni censurate.

Vi è da dire, inoltre, che nessun pregiudizio patiscono coloro i quali, fuorviati dalla esclusione disposta dal d.m. 12/3/2008, non hanno proposto la domanda nel termine ivi previsto (11/5/2009).

Detto termine, difatti, non può che essere interpretato come un termine “acceleratorio”, ossia un termine ordinario volto a dare impulso alla procedura, ma non come un termine di decadenza, ossia un termine perentorio il cui mancato rispetto precluderebbe la proposizione della domanda: la norma primaria, infatti, non poneva alcun termine per la presentazione delle nuove domande, e solo la suddetta norma di legge può porre un termine di decadenza.

Deve essere ribadita, per le stesse motivazioni, la natura perentoria del termine del 15/6/2005, già previsto dalla previgente normativa di legge e ribadito dall'art. 1, commi 20 e 21 della L. 247 del 2007.

In conclusione, anche se il procedimento meritoriamente introdotto dall'AEA innanzi al TAR non avesse mai avuto luogo, tutti i lavoratori illegittimamente esclusi dai d.m. 12/3/2008 e dalla Nota Inail 19/5/2008 avrebbero potuto e possono adire individualmente il Giudice del Lavoro per la disapplicazione incidentale delle norme che prevedevano tale esclusione; il ritardo nella proposizione della domanda di riesame all'Inail non determina alcun pregiudizio, a condizione che la prima domanda sia stata presentata entro il 15/6/2005.

E' opportuno, pertanto, che tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende interessate da atti di indirizzo, senza esclusione di sorta, che non lo hanno ancora fatto, propongano, di concerto con le strutture territoriali, la domanda di riesame al fine di ottenere il prolungamento delle certificazioni di esposizione ex art. 13 L. 257/1992 già in loro possesso.

Cordialità

(avv. Massimiliano Del Vecchio)